



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo cui è compito di ciascuna Amministrazione promuovere maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli definiti dalla normativa primaria;

VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, nella parte in cui dispone che ciascuna amministrazione definisca procedure trasparenti per il dialogo tra i decisori pubblici e i portatori di interessi;

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2014, n. 279, recante "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

CONSIDERATO che la medesima esigenza è stata avvertita anche a livello di Unione Europea e che con la Decisione C(2014)9051 del 25 novembre 2014 la Commissione Europea ha stabilito regole puntuali per la pubblicazione degli incontri avuti con i portatori di interessi particolari;

CONSIDERATO necessario adempiere agli obblighi di legge assicurando un maggiore livello di trasparenza nelle relazioni tra i legittimi interessi organizzati e i decisori pubblici interni al Ministero;

RITENUTO che per raggiungere la finalità di assicurare la massima trasparenza nelle relazioni tra portatori di interessi e decisori pubblici appare indispensabile rendere pubblici gli incontri svolti, non ritenendo a tal fine utile istituire un ulteriore elenco dei lobbisti così implementando la regolamentazione strisciante ad andamento schizofrenico che caratterizza il fenomeno in Italia;

DECRETA

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto "Trasparenza", ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, promuove un maggiore livello di trasparenza nei processi decisionali di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto individua le modalità con cui i decisori pubblici interni al Ministero si relazionano ai portatori di interessi organizzati mediante la registrazione degli incontri intercorsi e del materiale trasmesso.

3. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per "decisori pubblici interni al Ministero" il Ministro, i Sottosegretari, i titolari di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 18 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, anche con funzioni vicarie, i consiglieri giuridici e gli esperti di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 142 del 2014, i dirigenti generali in servizio presso il Ministero ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) per "portatori di interessi" i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, anche partecipati dallo Stato, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di associazioni anche non riconosciute, di fondazioni, di comitati di cittadini, nonché coloro che professionalmente li rappresentano o svolgono nell'interesse di questi funzioni di consulenza.

Art. 2

(Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi)

1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo n. 33 del 2013, a partire dal 1 settembre 2018 i decisori pubblici interni al Ministero redigono l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi (di seguito "Agenda").

2. L'Agenda è pubblicata sul sito internet del Ministero, nelle sezioni dedicate al decisore pubblico interno al Ministero ovvero alla sua struttura di supporto, ed è aggiornata settimanalmente. La pubblicazione avviene in modo da consentire un facile accesso alle informazioni relative agli incontri, indicati in ordine cronologico.

3. L'Agenda riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, la natura e la finalità dell'incontro, nonché la documentazione eventualmente consegnata. In particolare, secondo la scheda allegata al presente decreto e di cui è parte integrante (di seguito "Scheda A"), l'Agenda riporta puntualmente:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;



- c) oggetto dell'incontro;
- d) partecipanti all'incontro;
- e) documentazione consegnata ovvero trasmessa anche successivamente.

4. Le strutture di supporto del decisore pubblico interessato curano la tenuta dell'Agenda, verificano la completezza delle informazioni fornite e assicurano la pronta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3 nella sezione dedicata del sito internet istituzionale e, comunque, entro 7 giorni dalla conclusione dell'incontro.

5. Le medesime strutture di cui al comma 4 comunicano ai soggetti che richiedono l'incontro il contenuto del presente decreto e i relativi obblighi di trasparenza. Tali soggetti, accettando l'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni di cui alla Scheda A allegata al presente decreto, autorizzando al relativo trattamento dei dati.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono direttiva generale per gli enti e le società vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai contatti intercorsi con i rappresentanti di Amministrazioni ed Enti pubblici statali e territoriali, i rappresentanti di partiti e movimenti politici, nonché i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.
3. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Sergio Costa



